



Bruxelles, 5 dicembre 2014  
(OR. en)

---

Fascicolo interistituzionale:  
2014/0002 (COD)

---

16333/14

SOC 849  
ECOFIN 1143  
CODEC 2406  
MI 966  
EMPL 194  
JEUN 117

## **RELAZIONE**

---

del:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
al:	Consiglio EPSCO
n. doc. prec.:	15693/14 SOC 795 ECOFIN 1055 CODEC 2281 MI 902 EMPL 187 JEUN 110
n. prop. Comm.:	5567/14 SOC 33 ECOFIN 57 CODEC 154 MI 63 EMPL 9 JEUN 13 + ADD1 + ADD2 + ADD3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (EURES) - Orientamento generale

---

## **I. INTRODUZIONE**

Il 17 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (il cosiddetto "regolamento EURES"). Il Consiglio europeo ha chiesto che il portale EURES venga sviluppato in modo da diventare un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione.

L'articolo 46 del TFUE, quale base giuridica proposta, richiede che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata, conformemente alla procedura legislativa ordinaria con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo.

Il Parlamento europeo non ha ancora definito la propria posizione in prima lettura.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 4 giugno 2014.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere nella sessione plenaria del 25 - 26 giugno 2014.

## **II. DISCUSSIONI IN SENO AGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO**

Il gruppo "Questioni sociali" ha avviato l'esame della proposta il 13 febbraio 2014. Durante la presidenza italiana, il gruppo ha raggiunto (nell'ultima riunione del 27 novembre) un ampio accordo sulla proposta. Il 2 dicembre 2014 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo raggiunto dal gruppo e ha convenuto di sottoporre, l'11 dicembre 2014, il testo allegato al Consiglio EPSCO al fine di pervenire a un orientamento generale.

Permangono ancora le riserve di seguito specificate.

### **1. Riserve rimanenti**

#### **a) Riserve specifiche**

- BG: considerando 26 bis e articolo 18, paragrafo 7 bis concernenti la fornitura di servizi online;
- LU: considerando 5 bis e 6, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 3, lettera d), articolo 7, paragrafo 5 e articolo 14, paragrafo 2, lettera b) sull'inclusione di tirocini e apprendistati nel campo di applicazione del regolamento;
  - articolo 8, paragrafo 1, concernente il nuovo sistema di ammissione;
  - articolo 16 concernente la classificazione europea;
- MT: considerando 27 ter e articolo 24 sulle misure attive a favore del mercato del lavoro;
- AT: considerando 5 bis e 6, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 3, lettera d), articolo 7, paragrafo 5 e articolo 14, paragrafo 2, lettera b) sull'inclusione di tirocini e apprendistati nel campo di applicazione del regolamento;

b) **Riserve generali, parlamentari e linguistiche**

LU, MT ed AT mantengono riserve di carattere generale.

MT mantiene una riserva d'esame parlamentare.

PL mantiene una riserva d'esame linguistico.

**III. CONCLUSIONI**

Si invita il Consiglio EPSCO a raggiungere un orientamento generale sul testo del regolamento riportato nell'allegato della presente relazione.

---

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di**  
**mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancito dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore attuazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari.

- (2) La libera circolazione dei lavoratori è un elemento essenziale per lo sviluppo nell'Unione di un mercato del lavoro più integrato che consenta ai lavoratori di trasferirsi da regioni con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera, contribuendo così all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro. Inoltre contribuisce a reperire le competenze necessarie a coprire i posti di lavoro disponibili e a superare le strozzature del mercato del lavoro.
- (3) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> hanno istituito meccanismi di compensazione e di scambio di informazioni, mentre la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione<sup>2</sup> ha stabilito disposizioni relative al funzionamento di una rete di servizi per l'impiego a livello europeo, denominata EURES, in conformità del regolamento suddetto. È necessaria una revisione di questo quadro normativo per tenere conto dei nuovi modelli di mobilità, del rafforzamento delle disposizioni in materia di mobilità equa, dell'evoluzione tecnologica dello scambio di dati sulle offerte di lavoro, della diversità dei canali per l'assunzione utilizzati dai lavoratori e dai datori di lavoro, nonché del ruolo crescente svolto da altri intermediari del mercato del lavoro che operano a contatto con i servizi pubblici per l'impiego ("SPI") nella prestazione di servizi di assunzione del personale.
- (4) Al fine di aiutare i lavoratori che godono del diritto di libera circolazione ad esercitare effettivamente tale diritto, l'assistenza prestata conformemente alle disposizioni del presente regolamento è destinata ad ogni cittadino dell'Unione che ha il diritto di accedere ad un'attività in qualità di lavoratore subordinato nonché ai membri della sua famiglia, in conformità all'articolo 45 del TFUE. Gli Stati membri dovrebbero concedere lo stesso accesso a ogni cittadino di paesi terzi che, in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, benefici in questo campo di pari trattamento con i cittadini dell'UE. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme sull'accesso da parte di cittadini di paesi terzi ai mercati del lavoro nazionali come stabilito nella pertinente normativa dell'Unione e nel diritto nazionale.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (codificazione) (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).

(5) Al fine di realizzare la libera circolazione di tutti i lavoratori attraverso una mobilità equa e volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione, la crescente interdipendenza tra i mercati del lavoro rende necessaria una più stretta cooperazione tra i servizi per l'impiego, in conformità all'articolo 46, lettera a), del TFUE; di conseguenza occorre stabilire un quadro di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Questo quadro dovrebbe riunire le offerte di lavoro dell'intera Unione e permettere di presentare domanda di assunzione ("messa in contatto e compensazione"), definire la prestazione dei relativi servizi di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro e prevedere un approccio comune per condividere le informazioni necessarie per favorire tale cooperazione.

(5 bis) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che alla nozione di "lavoratore" di cui all'articolo 45 del TFUE debba essere attribuito un significato proprio dell'Unione e che detta nozione debba essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro mediante riferimento ai diritti e agli obblighi delle persone interessate. Per essere considerata lavoratore, una persona deve prestare attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione.<sup>3</sup> La nozione di lavoratore è stata considerata comprensiva, in determinate circostanze, delle persone che prestano un apprendistato<sup>4</sup> o un tirocinio<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. in particolare causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. 1986, pag. 2121, punti 16 e 17; causa 197/86 Brown, Racc. 1988, pag. 3205, punto 21, e Bettray, Racc. 1989, pag. 1621, punti 15 e 16.

<sup>4</sup> Causa C-188/00, Kurz.

<sup>5</sup> Causa C-3/90, Bernini, Racc. 1992, pag. I-1071 e causa C-109/04, Kranemann.

- (5 ter) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che la libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 del TFUE include altresì alcuni diritti per i cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno dell'Unione ai fini della ricerca di un'occupazione<sup>6</sup>. La nozione di lavoratore dovrebbe pertanto, ai fini del presente regolamento, essere intesa come comprensiva dei richiedenti lavoro, indipendentemente dal fatto che attualmente siano o no in un rapporto di lavoro.
- (6) Per facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione, nel "Patto per la crescita e l'occupazione", il Consiglio europeo ha chiesto che sia esaminata la possibilità di estendere la rete EURES ad apprendistati e tirocini. Apprendistati e tirocini dovrebbero essere inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento, a condizione che le persone interessate siano soggette a un rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di escludere talune categorie di tirocini e apprendistati dalla messa in contatto e compensazione, al fine di garantire la coerenza e il funzionamento dei rispettivi sistemi di istruzione e di tenere conto della necessità di definire le rispettive misure politiche attive a favore del mercato del lavoro in base alle esigenze dei lavoratori interessati da tali regimi. Occorre tenere conto della raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini.
- (7) Dal suo avvio nel 1994, EURES è una rete di cooperazione tra la Commissione e i servizi pubblici per l'impiego (SPI) intesa a fornire informazioni, consulenze e assunzione/collocamento a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di tutti i cittadini che intendono beneficiare del principio della libera circolazione dei lavoratori, attraverso la sua rete di persone e gli strumenti di servizio online disponibili sul portale EURES. È necessaria un'applicazione più uniforme della messa in contatto e della compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, dei servizi di sostegno e dello scambio di informazioni sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno ricostituire la rete EURES come elemento del quadro normativo riveduto. Occorre definire le funzioni e le responsabilità dei diversi organismi facenti parte della rete.

---

<sup>6</sup> Causa C-292/89, The Queen contro Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen.

- (7 bis) La rete EURES dovrebbe avere una composizione flessibile per adeguarsi all'evoluzione del mercato per i servizi di assunzione. L'emergere di vari tipi di servizi per l'impiego indica la necessità di uno sforzo comune da parte degli Stati membri e della Commissione verso l'apertura della rete EURES quale strumento principale dell'Unione per la prestazione di servizi di assunzione all'interno dell'Unione. Un allargamento della rete EURES a nuovi membri migliorerebbe l'efficacia della prestazione di servizi, attraverso la promozione dei partenariati, della complementarità e dei miglioramenti qualitativi e accrescerebbe la quota di mercato della rete EURES in quanto i nuovi partecipanti metterebbero a disposizione le loro offerte e domande di lavoro e i loro curriculum vitae e offrirebbero servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro. Pertanto qualunque organismo, compresi i servizi per l'impiego pubblici, privati o del settore terziario, che si impegni a soddisfare l'intera gamma dei compiti di cui al presente regolamento, potrebbe diventare un membro EURES.
- (7 ter) Molti organismi senza scopo di lucro quali servizi per l'impiego del settore terziario, organizzazioni dei datori di lavoro, organizzazioni dei lavoratori, camere di commercio e organizzazioni non governative, non sarebbero in grado di offrire la gamma completa dei compiti, come prescritto ai membri EURES ai sensi del presente regolamento. L'inclusione dei partner di EURES nella rete EURES apporterebbe vantaggi sociali, economici e finanziari e promuoverebbe il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione. È pertanto opportuno consentire loro di diventare partner della rete EURES e di scegliere di fornire solo alcuni dei compiti.
- (8) La cooperazione transnazionale e transfrontaliera e il sostegno a tutti i membri e partner di EURES operanti negli Stati membri sarebbero favoriti dall'esistenza di una struttura a livello dell'Unione ("ufficio europeo di coordinamento") che dovrebbe fornire informazioni, orientamenti e strumenti comuni concernenti la rete EURES, nonché attività di formazione messe a punto congiuntamente con gli Stati membri. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe inoltre essere responsabile della gestione e dello sviluppo del "portale europeo della mobilità professionale" (portale EURES) e della piattaforma informatica comune. Per orientarlo nei suoi lavori, è opportuno che siano elaborati, di concerto con gli Stati membri, programmi di lavoro pluriennali.

- (9) Gli Stati membri dovrebbero istituire uffici di coordinamento nazionali per assicurare il trasferimento dei dati disponibili al portale EURES, dare sostegno e assistenza di carattere generale a tutti i membri e partner di EURES sul loro territorio, incluso il modo di trattare le denunce e i problemi legati alle offerte di lavoro, se del caso di concerto con le altre autorità pubbliche interessate come gli ispettorati del lavoro e favorire la collaborazione con i loro omologhi negli altri Stati membri e con l'ufficio europeo di coordinamento. A tali uffici di coordinamento spetterebbe anche il compito di verificare il rispetto delle norme in materia di qualità intrinseca e tecnica dei dati e protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i propri uffici di coordinamento nazionali dispongano di personale sufficiente e delle altre risorse che occorrono per l'espletamento dei loro compiti, quali definiti dal presente regolamento.
- (10) La partecipazione delle parti sociali alla rete EURES contribuisce in particolare all'analisi degli ostacoli alla mobilità nonché alla promozione della mobilità equa e volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione, comprese le regioni transfrontaliere. È opportuno pertanto coinvolgere i rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione nelle pertinenti discussioni sulla rete EURES, ad esempio il dialogo su determinate questioni di rilevanza per il gruppo di coordinamento e nella programmazione, e far sì che le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori possano candidarsi a partner di EURES.
- (11) [...]
- (12) [...]
- (12 bis) È opportuno riconoscere la posizione specifica dei SPI nella rete EURES. I SPI dovrebbero essere nominati dagli Stati membri come membri di EURES, senza doversi sottoporre alla procedura di ammissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i SPI si conformino ai criteri minimi comuni stabiliti nell'allegato del presente regolamento ("criteri minimi comuni") e agli obblighi imposti dal presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri possono delegare ai rispettivi SPI compiti o attività generali attinenti all'organizzazione del lavoro ai sensi del presente regolamento, compresi lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di ammissione per i membri e i partner di EURES.

- (13) Date le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione dei mercati del lavoro, è opportuno che spetti ad essi la responsabilità di ammettere, sui loro rispettivi territori, gli organismi quali membri e partner della rete EURES. L'ammissione dovrebbe essere soggetta a criteri minimi comuni e ad un insieme limitato di norme di base relative alla procedura di ammissione, al fine di garantire la trasparenza e la parità di opportunità al momento dell'adesione alla rete EURES, ferma restando la flessibilità necessaria per tener conto dei diversi modelli nazionali e delle diverse forme di cooperazione tra i SPI e altri soggetti del mercato del lavoro negli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri possano revocare un'ammissione qualora un organismo cessi di soddisfare i criteri in base ai quali è stato ammesso.
- (13 bis) I criteri minimi comuni per diventare membri o partner di EURES sono stabiliti al fine di garantire il rispetto di norme minime di qualità. Le domande di ammissione dovrebbero quindi essere valutate almeno sulla base dei criteri minimi comuni.
- (14) Uno degli obiettivi della rete EURES è favorire una mobilità equa e volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione; pertanto, i criteri minimi comuni da applicare nell'ammettere gli organismi ad aderire alla rete EURES dovrebbero includere l'obbligo di impegnarsi a rispettare pienamente le norme vigenti in materia di lavoro e le pertinenti disposizioni di legge. Pertanto è opportuno che gli Stati membri siano in grado di rifiutare o revocare l'ammissione degli organismi che violano le norme sul lavoro e le disposizioni di legge, in particolare in relazione alla retribuzione e alle condizioni di lavoro. In caso di rifiuto dell'ammissione sulla base del mancato rispetto di tali norme e disposizioni, è opportuno che le relative informazioni siano diffuse, previa trasmissione da parte dell'ufficio di coordinamento nazionale competente, attraverso l'ufficio europeo di coordinamento agli altri uffici di coordinamento nazionali che possono adottare misure adeguate sul loro territorio conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, qualora l'organismo operi in esso.
- (15) [...]

(15 bis) Le attività degli organismi ammessi alla rete dovrebbero essere monitorate dagli Stati membri per far sì che gli organismi applichino correttamente le disposizioni del presente regolamento e gli Stati membri potrebbero adottare misure adeguate per assicurare l'osservanza ottimale delle norme. Il monitoraggio dovrebbe essere basato in primo luogo sui dati forniti da tali organismi agli uffici di coordinamento nazionali conformemente al presente regolamento, ma potrebbe anche comportare, se del caso, misure di controllo e revisione contabile, come controlli a campione.

(15 ter) È opportuno istituire un gruppo di coordinamento con il ruolo di coordinare le attività e il funzionamento della rete, che funga da piattaforma per lo scambio di informazioni. Quest'ultimo dovrebbe essere altresì consultato nella procedura di preparazione di modelli, norme tecniche e formati, nonché per quanto riguarda la definizione di indicatori comuni. Affinché siano raggiunte sinergie tra il lavoro della rete EURES e quello della rete degli SPI, il gruppo di coordinamento dovrebbe cooperare con il consiglio direttivo delle reti degli SPI istituita dalla decisione 573/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. Tale cooperazione potrebbe comportare la condivisione delle migliori prassi e il fatto di tenere informato il consiglio direttivo sulle attività attuali e programmate della rete EURES.

(15 quater) [...]

(15 quinquies) Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono registrati come marchi comunitari presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Solo l'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe essere autorizzato a concedere a terzi il permesso di utilizzare il logo EURES, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio<sup>8</sup>; esso dovrebbe informare gli organismi interessati di conseguenza.

---

<sup>7</sup> Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

- (16) Per comunicare ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni affidabili e aggiornate sui diversi aspetti della mobilità lavorativa all'interno dell'Unione, è opportuno che la rete EURES cooperi con altri organismi, servizi e reti dell'UE che agevolano la mobilità e informano i cittadini sui diritti conferiti loro dalla legislazione dell'Unione: ne sono esempi il portale "La tua Europa", il portale europeo per i giovani e SOLVIT, nonché gli organismi responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali e quelli incaricati di promuovere, di analizzare, di controllare e di sostenere la parità di trattamento dei lavoratori, designati conformemente alla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>.
- (17) L'esercizio del diritto alla libera circolazione sarebbe agevolato dalla creazione di strumenti volti a sostenere lo scambio e il trattamento dei dati disponibili pertinenti relativi a offerte e domande di lavoro e di CV ("messa in contatto e compensazione"), in modo da rendere il mercato del lavoro pienamente accessibile ai lavoratori e ai datori di lavoro. È opportuno pertanto sviluppare ulteriormente una piattaforma informatica comune a livello dell'Unione, che sia gestita dalla Commissione. Garantire tale diritto significa far sì che i lavoratori possano effettivamente aver accesso alle opportunità di impiego nell'intera Unione.
- (18) La piattaforma informatica comune che presenta le offerte di lavoro e offre la possibilità di candidarsi per tali posti di lavoro, mettendo automaticamente in contatto i dati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro secondo diversi criteri e a livelli diversi, dovrebbe favorire l'equilibrio sui mercati del lavoro dell'Unione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'occupazione all'interno dell'Unione.

---

<sup>9</sup> Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

- (18 bis) Al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, il portale EURES dovrebbe includere, conformemente alle prassi nazionali, tutte le offerte di lavoro messe a disposizione del pubblico presso gli SPI. Tuttavia in circostanze specifiche e al fine di assicurare che il portale EURES contenga unicamente le informazioni pertinenti per la mobilità all'interno dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire ai datori di lavoro la possibilità di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES a seguito di una valutazione obiettiva, da parte dello stesso datore di lavoro, dei requisiti connessi al posto di lavoro in questione, ossia delle abilità e competenze specifiche necessarie all'adempimento dei relativi compiti, sulla cui base, e unicamente con queste motivazioni, il datore di lavoro giustifica la mancata pubblicazione dell'offerta di lavoro.
- (19) La responsabilità giuridica di assicurare la qualità intrinseca e tecnica delle informazioni rese disponibili sulla piattaforma informatica comune, in particolare dei dati relativi alle offerte di lavoro, spetta agli organismi che comunicano tali informazioni, conformemente alla legislazione e/o alle norme adottate dagli Stati membri. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe facilitare la cooperazione per far sì che eventuali frodi o abusi relativi allo scambio di informazioni a livello europeo possano essere individuati rapidamente.
- (19 bis) Per consentire al personale dei membri e partner di EURES, quali gli addetti ai fascicoli, di svolgere le attività di ricerca e messa in contatto in maniera rapida e adeguata, è importante che in detti organismi non sussistano ostacoli tecnici all'utilizzo dei dati accessibili al pubblico del portale, in modo che il personale possa trattare i dati nel quadro dei servizi di assunzione e collocamento offerti.
- (20) La Commissione sta definendo una classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni ("classificazione europea"). La classificazione europea costituisce una terminologia standard per occupazioni, abilità, competenze e qualifiche intesa ad agevolare la presentazione di domande di lavoro online all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea per quanto riguarda l'interoperabilità e la messa in contatto automatizzata tramite la piattaforma informatica comune, anche grazie alla mappatura incrociata tra l'elenco di abilità/competenze e occupazioni della classificazione europea e i sistemi nazionali di classificazione.

- (20 bis) La creazione di un inventario per la mappatura delle classificazioni nazionali in rapporto all'elenco di abilità/competenze e occupazioni della classificazione europea o, in alternativa, la sostituzione delle classificazioni nazionali con la classificazione europea potrebbe determinare costi per gli Stati membri. Tali costi varierebbero da uno Stato membro all'altro. La Commissione dovrebbe fornire sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario in base alle norme applicabili per i pertinenti strumenti finanziari disponibili, come il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>.
- (21) I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES dovrebbero garantire l'accesso ai servizi di sostegno a tutti i lavoratori e datori di lavoro che richiedono la loro assistenza. È opportuno definire un approccio comune per quanto riguarda i servizi e assicurare per quanto possibile il rispetto del principio della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che chiedono assistenza per la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione, indipendentemente dalla loro ubicazione nell'Unione; di conseguenza è opportuno stabilire principi e norme relativamente alla disponibilità dei servizi di sostegno sul territorio dei singoli Stati membri.
- (22) Una gamma più ampia e più completa di servizi di assistenza relativa alle opportunità di mobilità lavorativa all'interno dell'Unione avvantaggia i lavoratori. I servizi di sostegno contribuiranno a ridurre gli ostacoli che si frappongono all'esercizio da parte dei lavoratori dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché a sfruttare al meglio tutte le opportunità di lavoro migliorando in tal modo le prospettive individuali di occupazione e rendendo più stabili i percorsi professionali dei lavoratori, inclusi quelli appartenenti ai gruppi più vulnerabili. Tutti i lavoratori interessati dovrebbero pertanto avere accesso alle informazioni generali relative alle opportunità di lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro in un altro Stato membro, nonché all'assistenza di base per la redazione del CV; ove si constati la probabilità del collocamento, dovrebbero altresì essere in grado di ricevere un'assistenza maggiormente personalizzata, tenuto conto delle prassi nazionali.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

- (22 bis) I servizi di sostegno dovrebbero altresì agevolare la ricerca di un candidato idoneo in un altro Stato membro per i datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori all'interno dell'Unione. Tutti i datori di lavoro interessati dovrebbero essere in grado di ottenere informazioni sulle norme e i fattori specifici connessi alle assunzioni da un altro Stato membro, nonché assistenza di base nella redazione delle offerte di lavoro; ove si constati la probabilità di un'assunzione, dovrebbero altresì essere in grado di ricevere un'assistenza maggiormente personalizzata, tenuto conto delle prassi nazionali.
- (23) [...]
- (24) Una conoscenza approfondita della domanda di manodopera in relazione a professioni, settori economici e bisogni dei datori di lavoro favorirà il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione; pertanto i servizi di sostegno dovrebbero offrire ai datori di lavoro, in particolare alle PMI, un'assistenza di qualità. Stretti rapporti di collaborazione tra i servizi per l'impiego e i datori di lavoro dovrebbero incrementare la disponibilità di offerte di lavoro e migliorare la messa in contatto delle domande di lavoro e dei candidati idonei e la conoscenza del mercato del lavoro in generale.
- (25) [...]
- (26) I servizi di sostegno ai lavoratori sono legati all'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione in quanto lavoratori, conferito loro dalla legislazione dell'Unione, e dovrebbero essere gratuiti. Per contro, i servizi di sostegno ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una tariffa, conformemente al diritto e alle pratiche nazionali.
- (26 bis) Per permettere agli organismi che presentano domanda di ammissione e desiderano fornire informazioni e assistenza tramite canali online di partecipare alla rete è opportuno consentire loro di offrire i servizi di sostegno di cui al presente regolamento sotto forma di servizi elettronici. Tenuto conto del fatto che l'alfabetizzazione digitale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, è opportuno che almeno gli SPI siano in grado di fornire i servizi di sostegno anche attraverso altri canali, ove necessario. Gli Stati membri dovrebbero adottare interventi adeguati in modo da garantire la qualità delle informazioni e del sostegno online forniti dai membri e partner di EURES. Essi potrebbero affidare ai rispettivi uffici di coordinamento nazionali il compito di monitorare le informazioni e il sostegno online.

- (27) Occorre prestare particolare attenzione all'agevolazione della mobilità nelle regioni transfrontaliere e alla prestazione di servizi ai lavoratori frontalieri che sono confrontati con pratiche nazionali e sistemi giuridici diversi e si scontrano con ostacoli specifici alla mobilità sul piano amministrativo, giuridico o fiscale. Per facilitare questo tipo di mobilità, gli Stati membri possono decidere di istituire strutture di sostegno specifiche. Tali strutture dovrebbero rispondere, nel quadro della rete EURES, ad esigenze specifiche in materia di informazione, di consulenza, di orientamento, di messa in contatto transfrontaliera delle domande e delle offerte di lavoro e dei conseguenti collocamenti.
- (27 bis) Conformemente al regolamento (UE) n. 1296/2013, i partenariati transfrontalieri sono sostenuti, nel quadro dell'asse "EURES" del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale istituito da detto regolamento, tramite il bilancio dell'Unione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
- (27 ter) Le misure attive a favore del mercato del lavoro che forniscono assistenza nella ricerca di un lavoro in ciascuno Stato membro dovrebbero essere accessibili ai cittadini che cercano opportunità di impiego in altri Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le competenze dei singoli Stati membri a definire norme procedurali e ad applicare condizioni generali di ingresso per assicurare un uso adeguato delle risorse pubbliche disponibili. Il presente regolamento non dovrebbe arrecare pregiudizio al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e non dovrebbe stabilire l'obbligo per gli Stati membri di esportare misure attive a favore del mercato del lavoro verso il territorio di un altro Stato membro qualora il cittadino viva già in tale territorio.
- (28) La trasparenza dei mercati del lavoro e adeguate capacità di messa in contatto sono presupposti importanti alla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di manodopera può essere conseguito attraverso la creazione, a livello dell'Unione, di un sistema efficiente di scambio di informazioni sulle eccedenze e sulle carenze di manodopera a livello nazionale e settoriale; è opportuno che sia istituito un siffatto sistema tra la Commissione e gli Stati membri, su cui questi ultimi possano basare la cooperazione pratica all'interno della rete EURES.

- (29) [...]
- (30) È opportuno stabilire un ciclo di programmazione per sostenere il coordinamento delle misure volte a promuovere la mobilità nell'Unione. Per essere efficace, la programmazione dei programmi di lavoro nazionali degli Stati membri dovrebbe prendere in considerazione i dati sui flussi e sui modelli di mobilità, l'analisi della situazione e delle previsioni per quanto riguarda carenze ed eccedenze di manodopera, nonché l'esperienza e le pratiche relative all'assunzione di personale nell'ambito della rete EURES. Tale programmazione dovrà inoltre comportare un esame delle risorse e degli strumenti di cui dispongono gli organismi negli Stati membri per facilitare la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione.
- (31) La condivisione dei progetti di programmi di lavoro nazionali nel quadro del ciclo di programmazione tra gli Stati membri dovrebbe consentire agli uffici di coordinamento nazionali e all'ufficio europeo di coordinamento di indirizzare le risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati, e quindi di orientare lo sviluppo della rete EURES come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro.
- (32) Al fine di disporre di informazioni adeguate per misurare i risultati della rete EURES, il presente regolamento dovrebbe definire i dati minimi che devono essere raccolti negli Stati membri e stabilire un quadro procedurale per la definizione di indicatori comuni sulla base di tali dati. Tali indicatori dovrebbero contribuire alla valutazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES a norma del presente regolamento ed essere basati sulle pratiche in vigore nei SPI. Per quanto riguarda il fatto che, in assenza di obblighi di notifica per lavoratori e datori di lavoro, risulta difficile ottenere risultati diretti in materia di assunzioni e collocamenti, gli organismi che partecipano alla rete EURES dovrebbero avvalersi delle altre informazioni disponibili, quali il numero di offerte di lavoro trattate e coperte, ove ciò possa fungere da indicazione plausibile per tali risultati. È opportuno che gli addetti di tali organismi riferiscano regolarmente in merito ai contatti e ai casi trattati, in modo da assicurare una base costante e affidabile per gli indicatori.

- (33) Ogniqualvolta le misure previste dal presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, questo deve essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, nonché alle relative misure attuative nazionali.
- (34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (35) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma può invece, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione prevista, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TFUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.
- (36) [...]

---

<sup>11</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1).

(37) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme tecniche e dei formati applicabili alla messa in contatto automatizzata e alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, dei modelli e delle procedure di scambio di informazioni tra gli Stati membri e degli indicatori comuni, e per adottare l'elenco di abilità/competenze e occupazioni della classificazione europea, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>.

(37 bis) Al fine di stabilire la composizione della rete per un periodo transitorio e assicurare la continuità operativa con la rete istituita nel quadro del regolamento 492/2011, è opportuno consentire agli organismi designati come partner di EURES a norma dell'articolo 3, lettera c), o come partner associati di EURES a norma dell'articolo 3, lettera d) della decisione di esecuzione 2011/733/UE della Commissione, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, di proseguire l'attività come membri o partner di EURES per un periodo transitorio. Qualora desiderino continuare a partecipare alla rete dopo la scadenza del periodo transitorio, tali organismi dovrebbero, una volta istituito il sistema applicabile per l'ammissione dei membri e dei partner, conformemente al presente regolamento, presentare una domanda a tal fine.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1*

#### ***Oggetto***

1. [...]
2. Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 45 del TFUE, tramite la definizione di principi e norme concernenti:
  - a) l'organizzazione della rete europea di servizi per l'impiego ("la rete EURES") che colleghi Stati membri e Commissione;
  - a) la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, le domande di lavoro e i CV;
  - b) le misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di promuovere un elevato livello di occupazione;
  - c) [...]
  - d) i connessi servizi di sostegno alla mobilità destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro.

## *Articolo 1 bis*

### *Campo di applicazione*

Il presente regolamento si applica agli Stati membri e ai cittadini di detti Stati, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.

## *Articolo 2*

### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "servizi pubblici per l'impiego" ("SPI"): organismi degli Stati membri che fanno capo a ministeri, enti pubblici o società di diritto pubblico e il cui compito è attuare politiche attive a favore del mercato del lavoro ed erogare servizi per l'impiego nell'interesse pubblico;
- b) "servizi per l'impiego": qualsiasi soggetto giuridico legittimamente operante in uno Stato membro, che offra servizi che consentono ai lavoratori di trovare un impiego e ai datori di lavoro di assumere personale;
- c) "offerta di lavoro": qualsiasi offerta di impiego in cui un candidato prescelto, attraverso la copertura del posto vacante, entri in un rapporto di lavoro che lo qualifica come lavoratore ai fini dell'articolo 45 del TFUE;
- d) "messa in contatto e compensazione": lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV;
- e) "piattaforma informatica comune": l'infrastruttura informatica e le relative piattaforme istituite a livello europeo ai fini della trasparenza, della messa in contatto e della compensazione conformemente al presente regolamento;

- f) "collocamento" di un lavoratore presso un datore di lavoro o "assunzione" di un lavoratore per conto di un datore di lavoro: la prestazione di servizi di intermediazione tra l'offerta e la domanda finalizzata a coprire un posto di lavoro disponibile;
- g) "lavoratore frontaliero": qualsiasi persona che eserciti un'attività subordinata in uno Stato membro e che risieda in un altro Stato membro, nel quale rientra in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **DELLA RETE EURES**

#### *Articolo 3*

#### ***Ricostituzione***

La rete europea dei servizi per l'impiego ("la rete EURES") è ricostituita.

Il presente regolamento sostituisce l'attuale quadro normativo relativo a EURES illustrato al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011 e il pertinente atto di esecuzione adottato in base all'articolo 38 di detto regolamento.

#### *Articolo 3 bis*

#### ***Obiettivi***

Nei settori coperti dalle sue attività la rete EURES contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) facilitare l'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 45 del TFUE e dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011;
- b) attuare la strategia coordinata per l'occupazione di cui all'articolo 145 del TFUE;

- c) migliorare il funzionamento e l'integrazione dei mercati del lavoro nell'Unione;
- d) promuovere la mobilità geografica e professionale volontaria nell'Unione su base equa;
- e) [...]

#### *Articolo 4*

#### **Composizione**

1. La rete EURES comprende le seguenti entità:
  - a) l'"ufficio europeo di coordinamento", istituito in seno alla Commissione, incaricata di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;
  - a bis) gli "uffici di coordinamento nazionali", ossia gli organismi nominati dagli Stati membri, responsabili dell'applicazione del presente regolamento nel rispettivo Stato membro; gli Stati membri possono designare i rispettivi SPI quali uffici di coordinamento nazionali;
  - b) i "membri di EURES", ossia:
    - i) i SPI nominati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 bis; e
    - ii) organismi ammessi conformemente all'articolo 8 o, per un periodo transitorio, conformemente all'articolo 35 bis, a fornire sostegno a livello nazionale, regionale e/o locale per la messa in contatto e compensazione e i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro;
  - c) i "partner di EURES", ossia organismi senza scopo di lucro ammessi conformemente all'articolo 8 o, per un periodo transitorio, conformemente all'articolo 35 bis, a fornire sostegno per la messa in contatto e compensazione e i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro.
2. [...]

*Articolo 5*

***Obiettivi***

[...]

*Articolo 6*

***Responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento***

1. L'Ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli uffici di coordinamento nazionali, le seguenti attività:
  - a) definizione di un quadro coerente e fornitura di attività di sostegno orizzontali alla rete EURES tramite:
    - i) la gestione e lo sviluppo di un portale europeo della mobilità lavorativa ("portale EURES") e dei servizi informatici connessi, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell'Unione;
    - ii) attività di informazione e comunicazione riguardanti EURES;
    - iii) un programma comune di formazione del personale dei membri e dei partner di EURES e degli uffici di coordinamento nazionali;
    - iv) la messa in rete, lo scambio delle migliori pratiche e l'apprendimento reciproco all'interno della rete EURES;
  - b) l'analisi della mobilità geografica e professionale;

- c) lo sviluppo di un quadro adeguato per la cooperazione e la messa in contatto e compensazione all'interno dell'Unione in tema di apprendistati e tirocini, in conformità al presente regolamento;
  - d) il monitoraggio e la valutazione delle attività di EURES e dei suoi risultati in termini di occupazione.
2. L'Ufficio europeo di coordinamento, in consultazione con il gruppo di coordinamento EURES di cui all'articolo 11, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.

#### *Articolo 7*

#### ***Responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali***

0. Gli Stati membri designano gli uffici di coordinamento nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento della designazione.
1. Ciascun ufficio di coordinamento nazionale ha il compito:
- a) di organizzare i lavori di EURES nello Stato membro, anche tramite un trasferimento coordinato al portale EURES di informazioni riguardanti offerte di lavoro, domande di lavoro e CV, in conformità con l'articolo 14;
  - a) di cooperare con la Commissione e gli altri Stati membri in ordine alla messa in contatto e alla compensazione, nel quadro stabilito al capo III;
  - b) [...]
  - c) di coordinare le azioni dello Stato membro interessato a livello nazionale e con gli altri Stati membri conformemente al capo V.

2. Ciascun ufficio di coordinamento nazionale organizza inoltre l'attuazione a livello nazionale delle attività di sostegno orizzontali dell'ufficio europeo di coordinamento di cui all'articolo 6, ove necessario in stretta collaborazione con questo e con altri uffici di coordinamento nazionali. Tali attività di sostegno orizzontali sono in particolare le seguenti:
- a) ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, la raccolta e la convalida delle informazioni sui membri e i partner di EURES presenti nel territorio nazionale, sulle loro attività e sulla gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro;
  - b) le attività propedeutiche alla formazione connesse con le attività di EURES, nonché la selezione del personale partecipante al programma comune di formazione e ad attività di apprendimento reciproco;
  - c) la raccolta e l'analisi dei dati previsti agli articoli 28 e 29.
3. Ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, ciascun ufficio di coordinamento nazionale mette a disposizione, aggiorna regolarmente e diffonde in tempo utile le informazioni e gli orientamenti disponibili a livello nazionale in merito alla situazione nel relativo Stato membro per quanto riguarda:
- a) le condizioni di vita e di lavoro;
  - b) le procedure amministrative pertinenti applicabili all'occupazione e ai lavoratori in caso di assunzione;
  - c) [...]
  - d) il quadro normativo in materia di apprendistati e tirocini;

e) se del caso, la situazione dei lavoratori frontalieri in particolare nelle regioni transfrontaliere.

e bis) l'assistenza successiva all'assunzione in generale e informazioni sul luogo in cui ottenere tale assistenza all'interno e, se tali informazioni sono disponibili, all'esterno della rete;

Ove necessario, l'ufficio di coordinamento nazionale può mettere a disposizione e diffondere le informazioni in collaborazione con altri servizi e reti di informazione e consulenza e con organismi appropriati su scala nazionale, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.

3 bis. Gli uffici di coordinamento nazionali si scambiano informazioni sui meccanismi e le norme di cui all'articolo 14, paragrafo 4, nonché sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati pertinenti per la piattaforma informatica comune. Essi collaborano tra loro e con l'ufficio europeo di coordinamento, in particolare in caso di reclami e qualora le offerte di lavoro non siano giudicate conformi alle norme fissate dalla legislazione nazionale.

4. Ciascun ufficio di coordinamento nazionale sostiene in generale i membri e i partner di EURES nella collaborazione con i loro omologhi EURES negli altri Stati membri fornendo, ove appropriato, consulenza ai membri e ai partner di EURES sul modo in cui gestire reclami in relazione ad offerte di lavoro e ad assunzioni tramite EURES, nonché sulla cooperazione con le autorità pubbliche interessate.

5. Ciascun ufficio di coordinamento nazionale incoraggia, ove opportuno, la collaborazione con le parti interessate, quali le parti sociali, i servizi di orientamento professionale, gli istituti di istruzione superiore, le camere di commercio e gli organismi che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio.

6. [...]

7. [...]

*Articolo 7 bis (nuovo)*

***Nomina di SPI come membri della rete EURES***

1. Gli Stati membri designano il loro SPI pertinente come membro della rete EURES. Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento della designazione.
2. Gli Stati membri assicurano che il SPI, in qualità di membro di EURES, soddisfi gli obblighi di cui al presente regolamento.
3. Un SPI può soddisfare i propri obblighi in quanto membro EURES tramite organismi che agiscono sotto la responsabilità del SPI dello Stato membro in questione, sulla base della delega, dell'esternalizzazione o di accordi specifici.

*Articolo 8*

***Ammissione di membri di EURES (diversi dagli SPI) e di partner di EURES***

1. Ciascuno Stato membro istituisce, entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], un sistema in base al quale ammettere i membri e i partner di EURES, a monitorare le loro attività e verificarne la conformità alla legislazione applicabile nell'applicazione del presente regolamento e, se necessario, revocarne le ammissioni. Tale sistema è trasparente, proporzionato e conforme ai principi della parità di trattamento degli organismi candidati e al rispetto della legge.
- 1 bis. I servizi per l'impiego e altri organismi operanti legittimamente in uno Stato membro possono presentare domanda per diventare membri di EURES, fermi restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema istituito dallo Stato membro in questione di cui al paragrafo 1. L'organismo che presenta domanda per diventare membro di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare gli obblighi che incombono ai membri ai sensi del presente regolamento, tra cui: alimentare la disponibilità di offerte di lavoro conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a); alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b); erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro conformemente agli articoli 20, 21, 22, paragrafo 1, 23 e, ove pertinente, 23 bis.

1 ter. Gli organismi senza scopo di lucro operanti legittimamente in uno Stato membro possono presentare domanda per diventare partner di EURES, fermi restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema istituito dallo Stato membro in questione di cui al paragrafo 1. L'organismo che presenta domanda per diventare partner di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare gli obblighi generali che incombono ai partner di EURES membri ai sensi del presente regolamento, oltre a, a scelta dell'organismo, uno o due dei seguenti:

- a) alimentare la disponibilità di offerte di lavoro conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a);
- b) alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b);
- c) erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro conformemente agli articoli 20, 21, 22, paragrafo 1, 23 e, ove pertinente, 23 bis.

1 quater. Quale parte integrante del sistema di cui al paragrafo 1, gli Stati membri definiscono i criteri o i requisiti per l'ammissione di membri e partner. I criteri o requisiti contengono almeno i criteri minimi comuni previsti nell'allegato del presente regolamento. Gli Stati membri possono definire criteri o requisiti, in aggiunta ai criteri minimi comuni, necessari ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul loro territorio nazionale.

1 quinquies. Gli Stati membri ammettono gli organismi richiedenti a diventare membri o partner di EURES se rispettano i criteri o i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter, rispettivamente, nonché al paragrafo 1 quater.

1 sexies. L'ufficio di coordinamento nazionale informa l'ufficio europeo di coordinamento in merito alle domande respinte a motivo del non rispetto della sezione 1.1 dell'allegato. L'ufficio europeo di coordinamento diffonde tale informazione agli altri uffici di coordinamento nazionali.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. [...]

6 bis. Gli Stati membri revocano le ammissioni dei membri o partner di EURES se questi cessano di soddisfare i criteri o i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter, rispettivamente, nonché al paragrafo 1 quater.

6 ter. Gli uffici di coordinamento nazionali informano l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai propri sistemi nazionali di cui al paragrafo 1, ai membri e partner di EURES ammessi ai sensi di detto sistema e di qualsiasi revoca di tale ammissione con i motivi della revoca. L'ufficio europeo di coordinamento diffonde tale informazione agli altri uffici di coordinamento nazionali.

7. [...]

8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema nazionale e procedure per condividere informazioni sui sistemi nazionali tra gli Stati membri. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

*Articolo 9*

***Responsabilità dei membri e dei partner di EURES***

1. [...]

1 bis. I membri e i partner di EURES alimentano la rete EURES per quanto riguarda le attività per le quali sono designati conformemente all'articolo 7 bis, o ammessi conformemente all'articolo 8, paragrafi 1 bis e 1 ter, o per un periodo transitorio, conformemente all'articolo 35 bis, e soddisfano gli altri obblighi cui sono tenuti dal presente regolamento.

2. I membri e i partner di EURES designano uno o più punti di contatto, quali gli uffici di collocamento e di assunzione, i call center e gli strumenti self-service conformi ai criteri nazionali, attraverso i quali i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda la messa in contatto e la compensazione, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al presente regolamento. I punti di contatto possono appoggiarsi anche su programmi di scambio di personale o sul distaccamento di funzionari di collegamento oppure far ricorso ad agenzie di collocamento comuni.

3. I membri di EURES e, ove rilevante, i partner di EURES, si accertano che i punti di contatto che hanno designato indichino chiaramente la gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro.

4. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli Stati membri, attraverso i rispettivi uffici di coordinamento nazionali, possono chiedere ai membri e ai partner di EURES di contribuire:

a) [...];

a bis) alla raccolta delle informazioni da pubblicare sul portale EURES conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;

b) allo scambio delle informazioni di cui all'articolo 26;

- c) al ciclo di programmazione di cui all'articolo 28;
- d) alla raccolta dei dati conformemente all'articolo 29.

[...]

*Articolo 10*

***Ruolo dei SPI***

[...]

*Articolo 10 bis*

***Responsabilità comuni***

Tutti gli organismi partecipanti alla rete EURES cercano di incentivare attivamente, in stretta collaborazione, le opportunità offerte dalla mobilità lavorativa nell'Unione e di adoperarsi per migliorare modi e mezzi che consentano ai lavoratori e ai datori di lavoro di cogliere tali opportunità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

*Articolo 11*

***Gruppo di coordinamento***

1. Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali, al livello appropriato.
  2. Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. In particolare fornisce consulenza alla Commissione sui modelli di cui agli articoli 8, paragrafo 8 e 28, paragrafo 5, i progetti di norme tecniche e formati di cui agli articoli 14, paragrafo 8 e 16, paragrafo 5 e gli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
- 2 bis. Il gruppo di coordinamento può anche organizzare, tra l'altro, lo scambio di buone prassi sui sistemi nazionali di ammissione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e sui servizi di sostegno di cui agli articoli da 20 a 23 bis.

3. L'ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento e presiede le riunioni. Se del caso e in funzione dell'argomento, esso invita i rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione a partecipare alle riunioni. Informa altri organi o reti pertinenti in merito ai lavori del gruppo di coordinamento.
  
- 3 bis. Il gruppo di coordinamento coopera con il consiglio direttivo della rete degli SPI, di cui all'articolo 6 della decisione 573/2014, informandolo in particolare sulle attività delle rete EURES e sullo scambio delle migliori prassi.

#### *Articolo 12*

#### ***Identità comune e marchio***

1. Il nome "EURES" è riservato ad attività svolte nell'ambito della rete EURES conformemente al presente regolamento. È illustrato da un logo unificato, definito da un progetto grafico, adottato dall'ufficio europeo di coordinamento.
  
2. Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono utilizzati da tutti gli organismi partecipanti alla rete EURES di cui all'articolo 4, per tutte le loro attività legate alla rete EURES, al fine di garantire un'identità visiva comune.
  
3. Gli organismi partecipanti alla rete EURES provvedono a che il materiale informativo e promozionale da essi fornito sia coerente con l'intera attività di comunicazione della rete EURES e con le informazioni dell'ufficio europeo di coordinamento.
  
4. [...]
  
5. Gli organismi partecipanti alla rete EURES informano tempestivamente l'ufficio europeo di coordinamento di qualsiasi abuso del marchio di servizio EURES, come anche del logo, da parte di terzi o di paesi terzi di cui vengono a conoscenza.

*Articolo 13*

***Cooperazione e altre misure***

1. L'ufficio europeo di coordinamento agevola la collaborazione della rete EURES con altri servizi e reti d'informazione e di consulenza dell'Unione.
  2. Gli uffici di coordinamento nazionali collaborano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni; se del caso, coinvolgono i membri e i partner di EURES.
  3. Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni di tipo "sportello unico" per la comunicazione con i lavoratori e i datori di lavoro sui settori comuni di attività della rete EURES e di tali servizi e reti.
- 3 bis. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a collocare in priorità i cittadini degli Stati membri negli impieghi disponibili, allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell'Unione. Essi possono adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

## **CAPO III**

# **PIATTAFORMA INFORMATICA COMUNE**

### *Articolo 14*

#### ***Organizzazione della piattaforma informatica comune***

1. Al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende accessibili sul portale EURES:
  - a) tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili tramite l'SPI nonché quelle di altri membri EURES e, ove pertinente, i partner EURES; gli Stati membri possono introdurre un meccanismo che consenta ai datori di lavoro di avere l'opportunità di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES con richiesta debitamente giustificata in base alle abilità e competenze connesse con il posto;
  - b) tutte le domande di lavoro e CV disponibili presso i suoi servizi pubblici per l'impiego nonché quelli forniti dagli altri membri di EURES e, ove pertinente, partner di EURES, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni anche sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3.
  
2. Nel pubblicare i dati relativi ad un'offerta di lavoro sul portale EURES, gli Stati membri possono escludere:
  - a) le offerte di lavoro che, a motivo della loro natura o delle norme nazionali, siano accessibili unicamente ai cittadini di un dato paese;
  - b) le offerte di lavoro connesse a categorie di apprendistati e di tirocini che sono:
    - i) parte di un programma di studio, o di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale;
    - ii) finanziate pubblicamente nell'ambito delle politiche attive degli Stati membri a favore del mercato del lavoro;

b bis) altre offerte di lavoro nell'ambito delle politiche attive degli Stati membri a favore del mercato del lavoro.

3. Il consenso dei lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b), è esplicito, inequivocabile, libero, specifico e informato. I lavoratori possono revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. Essi possono scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

3 bis. Il consenso dei lavoratori minori è accompagnato da quello del genitore o del tutore legale.

4. Gli Stati membri dispongono di opportuni meccanismi e norme necessari per garantire la qualità intrinseca e tecnica dei dati contenuti nelle offerte di lavoro e nei CV.

5. [...]

6. Gli Stati membri assicurano la tracciabilità delle fonti ai fini del controllo della qualità dei dati.

7. Per consentire la messa in contatto delle offerte e delle domande di lavoro, ciascuno Stato membro garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in base ad un sistema uniforme.

8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. Essa adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

## *Articolo 15*

### ***Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale***

1. I membri e partner di EURES provvedono a che tutti i siti di ricerca di lavoro che essi gestiscono rinviino verso il portale EURES, indichino chiaramente tale portale e ne permettano la facile consultazione, su scala centrale, regionale o locale.
2. [...]
3. I membri e i partner di EURES garantiscono che tutte le offerte e domande di lavoro e i CV resi disponibili sul portale EURES siano facilmente accessibili al loro personale incaricato di EURES.
4. [...]
5. [...]
6. [...]

## *Articolo 16*

### ***Messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune***

1. [...]
2. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione europea in merito all'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni ("classificazione europea") che la Commissione sta definendo. La Commissione tiene informati gli Stati membri dello sviluppo della classificazione europea.

- 2 bis. La Commissione adotta e aggiorna, mediante atti di esecuzione, l'elenco di abilità/competenze e occupazioni della classificazione europea. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. Nei casi in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Ai fini della messa in contatto automatizzata tramite la piattaforma informatica comune, ciascuno Stato membro redige, entro tre anni dall'adozione dell'elenco di cui al paragrafo 2 bis, un primo inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le classificazioni nazionali, regionali e settoriali e tale elenco e, una volta entrato in uso, aggiorna regolarmente tale inventario tramite un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento, per tener conto dell'evoluzione dei servizi di assunzione.
- 3 bis. Gli Stati membri possono scegliere di sostituire i loro sistemi nazionali di classificazione con la classificazione europea, una volta completata, oppure di mantenere i loro sistemi nazionali di classificazione interoperabili.
4. La Commissione fornisce sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario agli Stati membri che redigono l'inventario di cui al paragrafo 3 e agli Stati membri che decidono di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento della messa in contatto automatizzata tramite la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

*Articolo 17*

***Meccanismi che facilitano l'accesso dei lavoratori e dei datori di lavoro***

1. I membri e i partner di EURES su richiesta prestano assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro che utilizzano i loro servizi per la registrazione al portale EURES. L'assistenza è gratuita.
2. [...]
3. [...]
4. I membri e i partner di EURES provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro che utilizzano i loro servizi abbiano accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi dell'aggiornamento, della modifica o dell'eliminazione dei dati in questione.

**CAPO IV**

**SERVIZI DI SOSTEGNO**

*Articolo 18*

***Principi***

1. Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire dei servizi di sostegno a livello nazionale.
2. Essi incoraggiano lo sviluppo di un approccio coordinato dei servizi di sostegno a livello nazionale.
3. [...]
4. [...]

- 4 bis. I servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 22, paragrafo 1, 23, e, ove pertinente, 23 bis sono gratuiti.
5. I servizi di sostegno ai lavoratori di cui all'articolo 20 sono gratuiti.
6. I servizi di sostegno ai datori di lavoro di cui all'articolo 21 possono essere a pagamento.
- 6 bis. La tariffa percepita per i servizi offerti dai membri EURES e, se del caso, dai partner di EURES in virtù del presente capo non supera quelle applicabili a servizi comparabili erogati dai membri EURES e dai partner di EURES.
7. I membri e i partner di EURES interessati utilizzano i propri canali di informazione per indicare chiaramente ai lavoratori e ai datori di lavoro la gamma dei servizi di sostegno che essi offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni sono pubblicate sul portale EURES.
- 7 bis. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1 quater, i membri EURES di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii) e i partner di EURES possono offrire i propri servizi soltanto online.

#### *Articolo 19*

##### *Accesso ad informazioni di carattere generale*

0. I membri e partner di EURES forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni generali riguardanti il portale EURES e la rete EURES, compresi i recapiti dei membri e partner di EURES a livello nazionale, i dettagli riguardo ai canali di assunzione (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione dei punti di contatto) e dei pertinenti siti web, in modo che siano facilmente accessibili e di facile uso per l'utilizzatore.

1. Gli Stati membri incoraggiano gli altri servizi per l'impiego e altri organismi esterni alla rete a mettere a disposizione informazioni generali riguardo al portale EURES e alla rete EURES in un modo facilmente accessibile e di facile uso per tutti i lavoratori e i datori di lavoro che fruiscono dei servizi al cliente.
  - a) [...]
  - b) [...]
2. [...]
3. L'ufficio europeo di coordinamento sostiene l'elaborazione delle informazioni generali di cui al presente articolo e aiuta gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura linguistica.

*Articolo 20*

***Servizi di sostegno ai lavoratori***

1. I membri EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono ai richiedenti lavoro la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Su richiesta dei lavoratori, i membri EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono loro informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono loro, in particolare, i seguenti servizi:
  - (a) informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione o rinvio a tali informazioni;
  - (b) [...];

- (c) se del caso, assistenza nella redazione dei CV al fine di garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 5 e nella messa online nel portale EURES;
  - (d) [...]
  - (e) se del caso, valutazione della possibilità di un collocamento all'interno dell'Unione nel quadro di un piano d'azione individuale o sostegno nella messa a punto di un piano d'azione individuale per la mobilità che consenta di ottenere un collocamento all'interno dell'Unione;
  - (f) se del caso, trasmissione della pratica ad un altro membro o partner di EURES.
3. Se un lavoratore chiede assistenza più completa ed esiste una probabilità ragionevole di collocamento all'interno dell'Unione, i membri EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono un aiuto supplementare nella ricerca di un lavoro, tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
4. [...]

#### *Articolo 21*

#### ***Servizi di sostegno ai datori di lavoro***

0. I membri EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori di altri Stati membri la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2.
1. Su richiesta dei datori di lavoro, i membri EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono loro informazioni e orientamenti sulle opportunità di assunzione e propongono loro, in particolare, i seguenti servizi:
- 1) informazioni sulle disposizioni specifiche riguardanti le assunzioni da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale assunzione;

- 2) informazioni in merito alla rete EURES e alla banca dati dei CV sul portale EURES;
  - 3) [...]
  - 4) se del caso, assistenza nella formulazione dei profili individuali dei posti per offerte di lavoro e nel garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 5;
  - 5) [...]
  - 6) [...]
  - 7) se del caso, trasmissione della pratica ad un altro membro o partner di EURES.
2. Se un datore di lavoro chiede assistenza più completa ed esiste una probabilità ragionevole di un'assunzione all'interno dell'Unione, i membri EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono un aiuto supplementare, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro.
  3. [...]
  4. [...]

## *Articolo 22*

### *Assistenza successiva all'assunzione*

1. I membri EURES e, se del caso, i partner di EURES, su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro, forniscono:
  - a) informazioni generali sull'assistenza successiva all'assunzione (ad esempio formazione in comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione);

- b) ove possibile, i recapiti degli organismi che offrono assistenza successiva all'assunzione.
2. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 6 bis, i membri e i partner di EURES che forniscono direttamente l'assistenza successiva all'assunzione ai lavoratori o ai datori di lavoro possono chiedere il pagamento di una tariffa.

### *Articolo 23*

#### ***Accesso agevolato alle informazioni sulla sicurezza sociale alle misure attive a favore del mercato del lavoro***

1. [...]
2. [...]
3. Su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, i membri EURES e, se del caso, i partner di EURES trasmettono le richieste di informazioni specifiche sui diritti in materia di sicurezza sociale e alle misure attive del mercato del lavoro alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi nazionali che aiutano i lavoratori ad esercitare i loro diritti alla libera circolazione, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.

### *Articolo 23 bis (nuovo)*

#### ***Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere***

1. Laddove, nelle regioni transfrontaliere, i membri o partner di EURES partecipino a strutture specifiche di cooperazione e di servizi, essi forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni relative alla situazione specifica dei lavoratori frontalieri, pertinenti per i datori di lavoro tali regioni.
2. Nelle regioni transfrontaliere di cui al paragrafo 1 gli Stati membri cercano di sviluppare soluzioni a sportello unico per la comunicazione di informazioni ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro.

*Articolo 24*

***Accesso alle misure attive a favore del mercato del lavoro***

Uno Stato membro non può limitare l'accesso alle misure attive a favore del mercato che prevedono un'assistenza ai lavoratori nella ricerca di un lavoro per il solo motivo che un lavoratore può ricorrere a tali aiuti per trovare lavoro sul territorio di un altro Stato membro.

**CAPO V**

**SCAMBIO DI INFORMAZIONI E CICLO DI  
PROGRAMMAZIONE**

*Articolo 25*

***Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli di mobilità***

La Commissione e gli Stati membri monitorano i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.

*Articolo 26*

***Scambio di informazioni tra Stati membri***

1. Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni in merito:
  - (a) alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali;
  - (b) alle attività di EURES a livello nazionale;
  - (c) [...]
  
2. Gli uffici nazionali di coordinamento sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta.

3. Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all'articolo 28, sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli uffici di coordinamento nazionali e l'elaborazione dell'analisi congiunta.

*Articolo 27*

***Scambio di informazioni abbinato ai servizi di sostegno***

[...]

*Articolo 28*

***Programmazione***

1. Gli uffici di coordinamento nazionali redigono ogni anno programmi di lavoro nazionali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri.
2. Un programma di lavoro nazionale indica:
  - (a) le principali attività che devono essere realizzate nell'ambito della rete EURES;
  - (b) le risorse umane e finanziarie globali stanziare per la loro realizzazione;
  - (c) le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate e, se necessario, di aggiornamento.
3. Agli uffici di coordinamento nazionali e all'ufficio europeo di coordinamento è data l'opportunità di esaminare congiuntamente i progetti di programmi di lavoro nazionali. Al termine tale esame, i programmi di lavoro nazionali sono adottate dai rispettivi uffici di coordinamento nazionali.

4. Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento EURES viene data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure necessari allo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali a livello europeo. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

#### *Articolo 29*

#### ***Raccolta di dati e indicatori***

1. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sulle seguenti attività svolte a livello nazionale:
  - (a) informazioni e orientamenti forniti dalla rete EURES in funzione del numero di contatti tra il personale addetto dei membri e partner di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro;
  - (b) collocamenti e assunzioni risultanti dalle attività di EURES in funzione del numero di offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV ricevuti e trattati il personale addetto dei membri e dei partner di EURES e del numero di lavoratori assunti in un altro Stato in seguito a tali attività, se a conoscenza del personale addetto o, se del caso, tramite sondaggi;
  - (c) soddisfazione dei clienti della rete EURES, misurata anche tramite sondaggi.
2. L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato della raccolta di dati relativi al portale EURES e dello sviluppo della cooperazione ai fini della messa in contatto e della compensazione delle offerte e delle domande di lavoro a norma del presente regolamento.

3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, gli indicatori comuni atti a valutare il funzionamento della rete EURES. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

*Articolo 30*

***Relazioni di attività***

Sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente capo, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di attività.

**CAPO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 31*

***Protezione dei dati personali***

Le misure previste dal presente regolamento sono applicate nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE e delle misure di esecuzione nazionali pertinenti, nonché il regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 32*

***Valutazione ex post***

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una valutazione ex post del funzionamento e degli effetti del presente regolamento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

La relazione può essere corredata di proposte legislative volte a modificare il presente regolamento.

*Articolo 33*  
***Esercizio della delega***  
[...]

*Articolo 34*  
***Procedura di comitato***

1. La Commissione è assistita dal comitato "EURES" istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 35*  
***Abrogazione***

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, contenute negli atti sotto indicati:
  - (a) il capo II e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 492/2011;
  - (b) l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1296/2013.
2. I riferimenti agli atti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 35 bis*

***Disposizioni transitorie***

Gli organismi che sono stati designati come "partner di EURES" in conformità con l'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione o che hanno prestato servizi limitati come "partner associati di EURES", in conformità all'articolo 3, lettera d), della suddetta decisione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino al [1 anno dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1] e in deroga all'articolo 8 del presente regolamento, possono partecipare in qualità di membri EURES di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), o come partner di EURES di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis), a condizione che si impegnino ad adempiere gli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Qualora uno di detti organismi desideri partecipare in quanto partner di EURES, informa l'ufficio di coordinamento nazionale dei compiti che intende svolgere tra quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). L'ufficio di coordinamento nazionale competente ne informa l'Ufficio europeo di coordinamento. Terminato il periodo transitorio, questi organismi, per rimanere all'interno della rete, possono presentare una domanda in tal senso conformemente all'articolo 8.

*Articolo 36*

***Applicazione***

[...]

*Articolo 37*  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica due anni dopo la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

**SEZIONE 1: PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1. Impegno a porre in essere meccanismi e procedure adeguate onde verificare ed assicurare il pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di lavoro, al momento di erogare servizi, compresa la normativa vigente in materia di protezione dei dati nonché, se del caso, le prescrizioni e le norme circa la qualità dei dati relativi alle offerte di lavoro.
2. Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi di messa in contatto e compensazione e/o i servizi di sostegno di cui al presente regolamento.
3. Capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili, con almeno un sito Internet/web dell'organizzazione accessibile.
4. Abilità e capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri membri o partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori.
5. Conferma del rispetto del principio della prestazione gratuita dei servizi di sostegno ai lavoratori ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.

## SEZIONE 2: PARTECIPAZIONE ALLA RETE EURES

1. Capacità di garantire la trasmissione tempestiva e affidabile dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e impegno in tal senso.
  2. Impegno a rispettare le norme tecniche e i formati per la messa in contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e/o lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento.
  3. Capacità di contribuire alla programmazione e alla notifica all'ufficio di coordinamento nazionale nonché di trasmettere all'ufficio di coordinamento nazionale informazioni sulla prestazione di servizi e sulle attività svolte conformemente al regolamento, e impegno in tal senso.
  4. Disponibilità o impegno a garantire l'assegnazione di risorse umane adeguate per le funzioni da svolgere.
  5. Impegno a iscrivere i dipendenti ai pertinenti moduli del programma comune di formazione di cui all'articolo 6, lettera a), punto iii).
- 5 bis. Impegno a utilizzare il marchio EURES solo per servizi e attività connessi a EURES.
-